



COMUNE DI CASTELLO-MOLINA DI FIEMME

Provincia di Trento

Sede Municipale: Via Roma, 38 - 38030 Castello di Fiemme

Tel. 0462 340013 - 0462 340019 Fax 0462 231187

Indirizzo e-Mail anagrafe@castello-molina.it

C.F. e P.I. 00128850229

Prot. n. 6071

Castello di Fiemme, lì 03 agosto 2012

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 2 AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA (FINO A N. 9 POSTI COMPRESO IL CONDUCENTE)

In esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio Commercio e Pubblici esercizi n. 227 di data 01 agosto 2012, viene indetto un pubblico concorso per titoli per l'assegnazione di **n. 2 (due) autorizzazioni comunali** per il servizio di noleggio con conducente mediante autovetture abilitate al trasporto di massimo n. 9 (nove) persone, compreso il conducente.

A) REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONCORSO

Per l'ammissione al concorso nella domanda di partecipazione dovrà essere dichiarato il possesso dei seguenti requisiti:

Persone fisiche:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea;
- b) aver assolto l'obbligo scolastico (*licenza di scuola media inferiore per i nati dopo il giorno 01.01.1955 e di scuola elementare per i nati anteriormente a tale data*);
- c) non aver riportato condanne penali;
- d) possesso, da parte del titolare, dei dipendenti e/o dei collaboratori familiari che esercitano il servizio, della patente di guida di autoveicoli e del Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.) rilasciato dall'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e relativo al tipo di veicoli usati;
- e) iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea della C.C.I.A.A., qualora istituito;
- f) assenza di procedimenti fallimentari, definiti od in corso;

Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà altresì dichiarare:

- g) di non avere riportato condanna irrevocabile per delitti non colposi, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo a 2 anni o nel massimo a 5 anni, ovvero condanna comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici di durata superiore ai 3 anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa;
- h) di non avere condanne e di procedimenti in corso, in applicazione della normativa antimafia di cui alla L. 31.05.1965, n. 575 e ss.mm. ed ii..
- i) di non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di taxi o autorizzazione di noleggio con conducente, sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;

- j) di non aver trasferito licenza o autorizzazione ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, anche nell'ambito di altri Comuni;
- k) di non essere titolari di licenza per l'esercizio del servizio pubblico da piazza (taxi), anche se rilasciata da Comuni diversi, ovvero di impegnarsi a rinunciare alla precedente licenza in caso di assegnazione dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente ed alla restituzione della stessa all'ente che ha provveduto al rilascio; tale rinuncia dovrà essere formalizzata prima del rilascio della licenza;
- l) di disporre nel Comune di Castello-Molina di Fiemme di una sede principale o secondaria presso cui possa rivolgersi l'utente per la richiesta del servizio ovvero di impegnarsi ad acquisirne la disponibilità in caso di assegnazione dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente);
- m) di disporre nel Comune di Castello-Molina di Fiemme di un'area o di un locale idonei per la rimessa del veicolo ovvero di impegnarsi ad acquisirne la disponibilità in caso di assegnazione dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente; per rimessa si intende una struttura per lo stazionamento dei mezzi che dovrà essere funzionale al servizio, in modo da consentire all'utenza di potersi recare per contrattare con l'autonoleggiatore la prestazione del servizio. L'Amministrazione si riserva di valutare i requisiti della rimessa;
- n) il numero di persone che si intende adibire al servizio.

Persone giuridiche:

L'autorizzazione comunale per il servizio di noleggio può essere rilasciata a persone fisiche che, al fine dell'esercizio dell'attività, possono:

- a) essere iscritte, in qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'Albo delle Imprese Artigiane previsto dall'art. 5 della L. 08.08.1985, n. 443;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono l'attività di noleggio con conducente e autovetture, motocarrozzeria, natante e veicoli a trazione animale.

Nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c) è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi ivi previsti. In caso di decadenza od esclusione dai predetti organismi, il tassista o noleggiatore, previa domanda, è reintegrato nella titolarità dell'autorizzazione con effetto immediato. In caso di recesso si applica quanto disposto dall'articolo 7, comma 3, della L. 15.01.1992, n. 21 e ss.mm. ed ii..

Le società commerciali di capitali non rientrano tra i soggetti a cui possono essere attribuite le licenze di trasporto di persone non di linea.

Per le ditte individuali il servizio di taxi e il servizio di noleggio con conducente devono essere esercitati direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un collaboratore familiare o da un sostituto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 della L.15.01.1992, n. 21 e ss.mm. ed ii.

Per le persone giuridiche il servizio di noleggio con conducente può essere esercitato direttamente dal legale rappresentante, da uno o più soci oppure da autisti dipendenti in possesso delle patente di guida di autoveicoli e del Certificato di Abilitazione Professionale e iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), qualora istituito.

Non è pertanto ammesso, in capo alla medesima persona fisica o giuridica, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi con l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

B) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al concorso pubblico per titoli per l'assegnazione

dell'autorizzazione dovrà essere **fatta pervenire** al

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME
VIA ROMA N. 38
38030 CASTELLO DI FIEMME (TN)

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 07 SETTEMBRE 2012

riportante, sull'esterno del plico la ragione sociale dell'offerente e la seguente dicitura: "**Domanda di partecipazione al concorso per titoli per l'assegnazione di n. 2 autorizzazioni di autonoleggio con conducente fino a n. 9 posti**".

Detto plico, contenente la domanda di partecipazione e tutta l'eventuale ulteriore documentazione ritenuta idonea, potrà essere spedito in uno dei seguenti modi:

- mediante **raccomandata del servizio postale** statale;
- mediante **plico analogo alla raccomandata inoltrato da Corrieri specializzati**;
- mediante **consegna diretta all'Ufficio Protocollo** presso la sede municipale in Castello di Fiemme (TN), Via Roma n. 38 – piano primo, che ne rilascia apposita ricevuta con attestazione della data e ora di ricevimento.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammessi al concorso i richiedenti i cui plichi perverranno all'Amministrazione comunale dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione degli stessi plichi e sopra indicato, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

Non si terrà pertanto conto delle domande presentate oltre il termine o pervenute con modalità di consegna diverse da quelle sopra indicate.

Sarà cura dei candidati comunicare tempestivamente per iscritto ogni variazione del recapito.

Saranno altresì esclusi dal concorso gli aspiranti che risulteranno in difetto dei requisiti prescritti.

I soggetti interessati potranno concorrere all'assegnazione di una sola licenza o, alternativamente, ad una sola autorizzazione per ogni bando.

C) CONTENUTO DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE

La domanda di ammissione al concorso pubblico per l'assegnazione dell'autorizzazione dovrà specificare il possesso dei requisiti citati nel punto A) e **dovrà inoltre contenere**:

- le complete generalità e residenza del richiedente; qualora si tratti di società dovrà essere indicata la denominazione e ragione sociale, la sede e il nominativo del legale rappresentante;
- il numero di codice fiscale o di partita I.V.A.;
- la dichiarazione dell'assenza di procedimenti fallimentari ed esecutivi in corso, nonché la dichiarazione dell'assenza di precedenti penali o, in alternativa, delle condanne penali subite;
- di non avere condanne e procedimenti in corso, in applicazione della normativa antimafia di cui alla Legge 31.05.1965, n. 575 e ss.mm. ed ii.;
- gli estremi dell'iscrizione nel Registro delle Ditte presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o al Registro delle Imprese Artigiane per le imprese già esercenti l'attività;
- di non aver trasferito licenza o autorizzazione ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, anche nell'ambito di altri Comuni;
- di essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con i massimali prescritti per legge ovvero di impegnarsi alla stipulazione del contratto di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con i massimali prescritti per legge;
- il tipo e le caratteristiche del veicolo che si intende destinare al servizio;
- l'indicazione della sede principale o secondaria nell'ambito del territorio del Comune di Castello-Molina di Fiemme (*od alternativamente l'impegno a stabilirla nell'ambito del territorio comunale*);

- l'indicazione dell'ubicazione della rimessa per il noleggio con conducente nell'ambito del territorio del Comune di Castello-Molina di Fiemme (*od alternativamente l'impegno ad acquisirne la disponibilità nell'ambito del territorio comunale*);
- il numero di unità di personale che si intende adibire allo svolgimento dell'attività;
- l'elencazione di eventuali titoli preferenziali che il richiedente ritenga utili ai fini dell'attribuzione del punteggio;
- l'indicazione della data a decorrere dalla quale l'impresa (*o comunque uno dei soci amministratori*) svolge attività di noleggio con conducente;
- la dichiarazione della disponibilità della patente di guida e del Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.), indicandone i relativi estremi;
-

Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm. ed ii.. La domanda dovrà pertanto essere sottoscritta dal richiedente o dal legale rappresentante del soggetto giuridico in presenza del dipendente addetto al ritiro o, se trasmessa a mezzo posta o tramite terzi, accompagnata da una copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.

Le domande dovranno essere inoltrate utilizzando preferibilmente il modello "allegato A" al presente bando, accompagnate da copia fotostatica semplice di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

L'Amministrazione comunale si riserva di accertare d'ufficio quanto dichiarato.

D) CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande saranno valutate dalla Commissione di concorso, prevista dall'art. 9 del vigente *Regolamento comunale per il servizio di trasporto pubblico non di linea*, la quale formulerà la graduatoria degli idonei attribuendo i seguenti punteggi:

Descrizione	Punti
a) aver esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per almeno sei mesi continuativi	n. 2
b) aver esercitato il servizio di noleggio con conducente in qualità di collaboratore familiare o dipendente di impresa di noleggio per almeno sei mesi continuativi	n. 2
c) aver esercitato l'attività di impresa di trasporto di persone del nel territorio nazionale o in altro Stato dell'Unione Europea	n. 1

A parità di punteggio, si terrà conto dei seguenti titoli di preferenza:

a) l'essere associati in forma cooperativa o di consorzio di imprese, purché esercitanti l'attività di noleggio
b) la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone affetta da disabilità

Infine, in caso di ulteriore parità di punteggio conseguito da due o più candidati, l'autorizzazione verrà assegnata **al più giovane di età.**

E) APPROVAZIONE E VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA

Il Funzionario Responsabile del Servizio, acquisita la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di concorso, provvede, dell'art. 12 del vigente *Regolamento comunale per il servizio di trasporto pubblico non di linea*, come di seguito indicato:

- approva la graduatoria finale;
- assegna le autorizzazioni.

La graduatoria avrà validità di n. **3** (tre) anni dalla sua approvazione.

L'assegnazione delle autorizzazioni avviene secondo l'ordine di graduatoria dei candidati risultati idonei.

Le autorizzazioni che si rendono vacanti nel corso dei n. **3** (tre) anni di validità della graduatoria devono essere coperte utilizzando la graduatoria approvata, fino al suo esaurimento, con inizio del procedimento entro n. **30** (trenta) giorni.

F) PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI DA PARTE DEL VINCITORE

Il richiedente che conseguirà il maggior punteggio in graduatoria sarà chiamato a presentare, entro n. **60** (sessanta) giorni dalla richiesta, tutta la documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione. L'autorizzazione sarà in ogni caso subordinata al collaudo del mezzo ed alla relativa immatricolazione (nel caso di veicoli nuovi di fabbrica) ovvero al duplicato della carta di circolazione da parte dell'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. previo nulla-osta rilasciato dagli Uffici comunali.

Nel caso di mancata produzione nel termine sopracitato della documentazione richiesta, sarà dichiarata estinta la procedura per il rilascio dell'autorizzazione, che verrà rilasciata al richiedente che segue in graduatoria.

Il titolare dell'autorizzazione deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro n. **3** (tre) mesi dal rilascio del titolo. Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri n. **3** (tre) mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile. Il titolare è comunque tenuto a comunicare per iscritto la data di inizio dell'attività.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, a quelle contenute nella L. 15.01.1992, n. 21 "*Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea*" e ss.mm. ed ii. ed alle disposizioni del vigente Regolamento comunale in materia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 30.08.2002 e ss.mm.

Copia del bando e del fac-simile di domanda sono disponibili presso l'Ufficio Commercio e Pubblici Esercizi del Comune di Castello-Molina di Fiemme, sito in via Roma n. 38 a Castello di Fiemme (TN).

Il presente bando verrà pubblicato all'Albo Telematico del Comune di Castello-Molina di Fiemme per n. 30 (trenta) giorni consecutivi e pubblicizzato altresì sul sito internet del Comune all'indirizzo <http://www.castello-molina.it>.

Per ogni informazione relativa al presente bando gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Commercio e Pubblici Esercizi (tel. 0462/340013).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Fabio Corradini -
F.to